I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. (1)2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
- A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. (2) 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.
- Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca, è (3)opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca.

- Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è obbligatorio individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della relativa legislazione comunitaria e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (3), del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (6), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (8), nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (9).

(3) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

19.3.2005, pag. 5). (9) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del

^{4.11.2005,} pag. 10).
(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). (6) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal re-

golamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). (8) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del

IT

(8) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2007 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.
- 2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;
- b) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;
- c) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- d) «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all'allegato I non pregiudica:
- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
- 2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2008, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

- 1. I pesci provenienti da stock per i quali sono stabiliti limiti di cattura vengono conservati a bordo o sbarcati solo se:
- a) le catture sono effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o, in alternativa,
- b) nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, le catture sono effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

- IT
- 2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
- 3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Nell'allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca.

Articolo 8

Misure tecniche e di controllo transitorie

L'allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio La presidente S. HUOVINEN

ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona: Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	75 099	
Svezia	16 501	
CE	91 600	
TAC	91 600	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	6	939		
Germania	27	311		
Finlandia		3		
Polonia	6	441		
Svezia	8	806		
CE	49	500		
TAC	49	500	Si appli	ca l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. ca l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. ca l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona: Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	2 920	
Germania	774	
Estonia	14 910	
Finlandia	29 105	
Lettonia	3 680	
Litania	3 874	
Polonia	33 066	
Svezia	44 389	
CE	132 718	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona: Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG.
Estonia	17 317	
Lettonia	20 183	
CE	37 500	
TAC	37 500	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	9 374	
Germania	3 729	
Estonia	913	
Finlandia	717	
Lettonia	3 485	
Lituania	2 296	
Polonia	10 794	
Svezia	9 497	
CE	40 805 (1)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Se entro il 30 giugno 2007 il Consiglio non ha adottato un regolamento che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, il 1º luglio 2007 il TAC e i contingenti relativi a questo stock saranno quelli fissati all'appendice 1 del presente allegato. A decorrere da tale data tutte le catture eccedenti i contingenti rispettivi degli Stati membri fissati all'appendice 1, verranno dedotte dai loro contingenti previsti per il 2008.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	11 653	
Germania	5 697	
Estonia	258	
Finlandia	229	
Lettonia	964	
Lituania	625	
Polonia	3 118	
Svezia	4 152	
CE	26 696	
TAC	26 696 (¹)	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Se entro il 30 giugno 2007 il Consiglio non ha adottato un regolamento che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, il 1º luglio 2007 il TAC e i contingenti relativi a questo stock saranno quelli fissati all'appendice 1 del presente allegato. A decorrere da tale data tutte le catture eccedenti i contingenti rispettivi degli Stati membri fissati da tale appendice, verranno dedotte dai loro contingenti previsti per il 2008.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	IIIbcd (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.					
Danimarca	2 698							
Germania	300							
Svezia	203							
Polonia	565							
CE	3 766							
TAC	Non pertinente	Si appl Si appl Si appl	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.					
Specie:	Salmone atlantico Salmo salar	Zona:	IIIbcd (acque CE) esclusa la sottodivisione 32 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.					
Danimarca	88 836 (1)	•						
Germania	9 884 (1)							
Estonia	9 028 (1)							
Finlandia	110 773 (1)							
	()							

Finlandia 110 773 (¹)

Lettonia 56 504 (¹)

Lituania 6 642 (¹)

Polonia 26 950 (¹)

Svezia 120 080 (¹)

CE 428 697 (¹)

TAC Non pertinente (¹)

TAC analitico.

L'articolo 3 del rego applica.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico Salmo salar	Zona: Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 581 (1)	
Finlandia	13 838 (1)	
CE	15 419 (¹)	
TAC	Non pertinente (¹)	TAC analitico. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Numero di individui.

Specie:	Sprattus sprattus	Zona: IIIbcd (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	44 833	
Germania	28 403	
Estonia	52 060	
Finlandia	23 469	
Lettonia	62 877	
Lituania	22 745	
Polonia	133 435	
Svezia	86 670	
CE	454 492	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Appendice 1 dell'allegato I

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque CE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	8 849		
Germania	3 520		
Estonia	862		
Finlandia	677		
Lettonia	3 290		
Lituania	2 168		
Polonia	10 191		
Svezia	8 965		
CE	38 522		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (acque CE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	10 537		
Germania	5 152		
Estonia	234		
Finlandia	207		
Lettonia	872		
Lituania	565		
Polonia	2 819		
Svezia	3 754		
CE	24 140		
ГАС	24 140		

1. Limitazioni dello sforzo di pesca

ΙT

- 1.1. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi è vietata:
 - a) dal 1º al 7 gennaio, dal 31 marzo al 1º maggio e 31 dicembre nelle sottodivisioni 22-24; e
 - b) dal 1º al 7 gennaio, dal 5 al 10 aprile, dal 1º luglio al 31 agosto e 31 dicembre nelle sottodivisioni 25-27.
- 1.2. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari o palangari fissi sia altresì vietata:
 - a) per 77 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo di cui al punto 1.1.a); e
 - b) per 67 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo di cui al punto 1.1.b).
 - Gli Stati membri dividono i giorni di cui alle lettere a) e b) in periodi di almeno 5 giorni.
- 1.3. Non più tardi del 7 gennaio 2007 gli Stati membri notificano alla Commissione e rendono accessibili sui rispettivi siti web le date esatte dei giorni di calendario di cui al punto 1.2 che sarebbero identici per i pescherecci battenti la bandiera del rispettivo Stato membro.
- 1.4. In deroga ai punti 1.1 e 1.2, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che pescano nelle acque territoriali sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino a 20 kg o al 10 % in peso vivo, secondo quale sia di maggiore entità, delle catture di merluzzo bianco se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

- 1. Restrizioni applicabili alla pesca
- 1.1. Dal 1º maggio al 31 ottobre è vietata ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

zona 1:

- 55° 45′N, 15° 30′ E
- 55° 45′ N, 16° 30′ E
- 55° 00′ N, 16° 30′ E
- 55° 00′ N, 16° 00′ E
- 55° 15′ N. 16° 00′ E
- 55° 15′ N, 15° 30′ E
- 55° 45′ N, 15° 30′ E

zona 2:

- 55° 00′ N, 19° 14′ E
- 54° 48′ N, 19° 20′ E
- 54° 45′ N, 19° 19′ E
- 54° 45′ N, 18° 55′ E
- 55° 00′ N, 19° 14′ E

zona 3:

- 56° 13′ N, 18° 27′ Е
- 56° 13′ N, 19° 31′ E
- 55° 59′ N, 19° 13′ E
- 56° 03′ N, 19° 06′ E
 56° 00′ N, 18° 51′ E
- 55° 47′ N, 18° 57′ E
- 55° 30′ N, 18° 34′ E
- 56° 13′ N, 18° 27′ Е
- 1.2. In deroga al punto 1.1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari. Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco.
- 2. Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico
- 2.1. Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
- 2.1.1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (¹), tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

⁽¹⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

- 2.1.2. Gli Stati membri rilasciano il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2006 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (¹). Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2006, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano almeno al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), allo sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con attrezzi di cui al punto 2.1.1.
- 2.1.3. Ogni Stato membro stabilisce e aggiorna un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico.
- 2.1.4. Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.
- 2.2. Giornali di bordo
- 2.2.1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, se una campagna di pesca comprende una parte qualsiasi delle sottodivisioni 22-27, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
- 2.2.2. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute al centro di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.
- 2.2.3. Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui al punto 2.6. del presente allegato.
- 2.3. Margine di tolleranza nel giornale di bordo
- 2.3.1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di specie soggetta ai TAC detenuto a bordo, espresso in kg, è pari al 10 % della cifra indicata nel giornale di bordo, ad eccezione di quella per il merluzzo bianco per il quale il margine di tolleranza è pari all'8 %.
- 2.3.2. Per le catture effettuate nelle sottodivisioni 22-27 che vengono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.
- 2.4. Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca

Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto:

- a) delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, punti 1.1 e 1.2;
- b) delle restrizioni applicabili alla pesca di cui al punto 1 del presente allegato.

⁽¹⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

- 2.5. Entrata o uscita da zone specifiche
- 2.5.1. Un peschereccio può iniziare l'attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 (zona A) o nelle sottodivisioni 25-27 (zona B) delle acque comunitarie solo se detiene a bordo meno di 175 kg di merluzzo bianco.
- 2.5.2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 175 kg di merluzzo bianco a bordo:
 - a) esso raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;
 - b) esso raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce.
- 2.5.3. Nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:
 - i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
 - ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
- 2.5.4. I punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 non si applicano ai pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003. Tali pescherecci devono tuttavia trasmettere giornalmente al CCP dello Stato membro di bandiera il resoconto delle catture, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, per inserirlo nella rispettiva base dati informatizzata.
- 2.6. Notifica preventiva
- 2.6.1. Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalle sottodivisioni 22-24 (zona A), dalle sottodivisioni 25-27 (zona B) o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 300 kg di peso vivo di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, due ore prima di lasciare la zona:
 - a) l'ora e la posizione di uscita;
 - b) il quantitativo totale di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.
- 2.6.2. La notifica di cui al punto 2.6.1 può essere fatta anche da un rappresentante per conto del comandante del peschereccio comunitario.
- 2.6.3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario recante a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo, o un suo rappresentante autorizzato, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo lo sbarco, almeno un'ora prima dell'entrata in un luogo di sbarco:
 - a) il nome del luogo di sbarco;
 - b) l'ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;
 - c) il quantitativo totale di merluzzo bianco e il peso totale delle altre specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

- 2.7. Porti designati
- 2.7.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.
- 2.7.2. Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg di peso vivo.
- 2.7.3. Entro il 6 gennaio 2007 ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale.
- 2.8. Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta
- 2.8.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 200 kg di peso vivo danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.
- 2.8.2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di sbarco.
- 2.9. Parametri specifici in materia di ispezione

Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'appendice 1.

- 2.10. Divieto di transito e di trasbordo
- 2.10.1. Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti in conformità di quanto previsto al punto 2.5.3.
- 2.10.2. Il trasbordo di merluzzo bianco è vietato.
- 2.11. Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri compila una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione.

La dichiarazione di sbarco accompagna il documento di trasporto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

- 2.12. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori
- 2.12.1. Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) coordina la pianificazione e l'esecuzione di tali attività da parte degli Stati membri.
- 2.12.2. Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

- 2.12.3. Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2008 l'ACCP convoca, anteriormente al 15 novembre 2007, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione.
- 2.13. Programmi nazionali di controllo sulla pesca del merluzzo bianco
- 2.13.1. Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell'appendice 2.
- 2.13.2. Ciascuno di essi definisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità dell'appendice 1. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'appendice 2.
- 2.13.3. Anteriormente al 31 gennaio 2007 gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.13.1 e il relativo calendario di attuazione.
- 2.13.4. La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
- 2.14. Programma di controllo specifico
- 2.14.1. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e ispezione per gli stock di merluzzo bianco può avere una durata superiore a tre anni.

3. Restrizioni applicabili alla pesca della passera artica e del rombo chiodato

3.1. È vietata la detenzione a bordo delle seguenti specie di pesci catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica								Periodo	
Passera artica (Platichthys flesus)	Sottodivisioni da 26 a 28, 29 a sud di 59° 30′ N							dal 15 febbraio al 15 maggio		
	Sottodivisione	32								dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo chiodato (Psetta maxima)	Sottodivisioni 56° 50′ N	da	25	a	26,	28	a	sud	di	dal 1º giugno al 31 luglio

3.2. In deroga al punto 3.1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera artica e rombo chiodato possono essere detenute a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture detenute a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.

Appendice 1 dell'allegato III

Parametri specifici in materia di ispezione

Obiettivo

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2. L'attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Campionamento

- 4. Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.
 - La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

Parametri di riferimento

- 5. Entro il 22 gennaio 2007 gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.
 - a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale è ispezionato il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l'insieme dei luoghi di sbarco.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire sulla base di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Appendice 2 dell'allegato III

Contenuto dei programmi nazionali di controllo sulla pesca del merluzzo bianco

I programmi nazionali di controllo comprendono, tra l'altro, gli elementi di seguito indicati.

1. MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

- 1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.
 Risorse tecniche
- 1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse finanziarie
- 1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2. REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.4 e 2.6 dell'allegato III.

3. DESIGNAZIONE DEI PORTI

Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.7 dell'allegato III.

4. NOTIFICA DI ENTRATA E DI USCITA

Descrizione delle procedure applicate per garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 2.5 dell'allegato III.

5. CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire l'osservanza delle disposizioni dei punti 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 e 2.11 dell'allegato III.

6. PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire:

- a) per le ispezioni in mare e a terra;
- b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo sulla pesca del merluzzo bianco designate da altri Stati membri;
- c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.